Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/0348(CNS)

13.4.2026

EMENDAMENTI
13 - 85

Progetto di relazione
Michalis Hadjipantela
(PE784.400v01-00)

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0685 – 2025/0348(CNS))

Emendamento 13
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è ***adeguato al fine di*** combattere le frodi in materia di IVA a livello ***dell'UE***. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) ***n. 904/2010***, dovrebbero comunicare all'EPPO eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise sulle frodi in materia di IVA. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA a	***2)*** A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa, comprese le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e***, in alcuni casi,*** il flusso di informazioni dai singoli Stati membri all'EPPO non è ***sufficiente per*** combattere le frodi in materia di IVA a livello ***di Unione***. Pertanto, affinché l'EPPO sia informata dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire in modo più dettagliato le modalità secondo le quali gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) ***n. 904/2010***, dovrebbero comunicare all'EPPO eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise sulle frodi in materia di IVA. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939, in casi specifici l'EPPO può richiedere le ulteriori informazioni pertinenti di cui dispongono le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire le norme in base alle quali gli Stati membri all'interno di Eurofisc dovrebbero comunicare all'EPPO informazioni sulle

seguito di una richiesta dell'EPPO.	frodi transfrontaliere in materia di IVA a seguito di una richiesta dell'EPPO.

Or. en

Emendamento 14
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc.	***4)*** Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara per l'accesso dell'EPPO alle informazioni trattate da Eurofisc***, al fine di adempiere ai suoi compiti chiaramente definiti di indagine e perseguimento degli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 15
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito	***4)*** Gli Stati membri che non partecipano all'EPPO sono tenuti, in virtù del principio di leale cooperazione sancito

dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara ***per l'accesso dell'EPPO*** alle informazioni trattate da Eurofisc.	dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a sostenere le attività dell'EPPO e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere il conseguimento dei suoi obiettivi. Eurofisc è costituito sia dagli Stati membri che partecipano all'EPPO, sia da quelli che non vi partecipano. È pertanto importante disporre di una base giuridica chiara ***che consenta all'EPPO di accedere*** alle informazioni trattate da Eurofisc ***al fine di adempiere pienamente al suo mandato di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio***.
	Or. en

Emendamento 16
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di ***Eurofisc***[6]. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE sia stabilito in una base giuridica ***chiara***.	***5)*** La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di ***Eurofisc6***. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE sia stabilito in una ***chiara*** base giuridica ***affinché l'OLAF possa adempiere pienamente al suo mandato di cui all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013***.

[6] Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi"

(https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).

Or. en

Emendamento 17
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di ***Eurofisc***[6]. A tale riguardo è importante che un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE ***sia stabilito*** in una base giuridica chiara.	***5)*** La Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione e agli Stati membri di eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto a livello nazionale e dell'Unione e, in particolare, che l'OLAF abbia accesso ai dati del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e di ***Eurofisc6***. A tale riguardo è importante che ***per*** un accesso centrale ai sistemi informatici dell'UE***, necessità e proporzionalità siano stabilite*** in una base giuridica chiara.

[6] Relazione speciale n. 24/2015 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nel campo dell'IVA intracomunitaria: sono necessari ulteriori interventi" (https://www.eca.europa.eu/en/publications/SR15_24).

Or. en

Emendamento 18
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 bis) Tra gli ostacoli persistenti a una cooperazione efficace tra gli organismi dell'Unione figurano le incompatibilità tra i sistemi informatici, la frammentazione dei canali di comunicazione e la limitata interoperabilità dei sistemi di gestione delle cause. Tali carenze comportano inefficienze, ritardi e maggiori oneri amministrativi. È pertanto necessario garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici e lo sviluppo di infrastrutture digitali comuni che consentano uno scambio di informazioni continuo e sicuro.

Or. en

Emendamento 19
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a trasmettere senza ritardo all'OLAF, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altra informazione, altro documento o altro dato in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni verso l'OLAF non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'OLAF sia informato dei rischi di frode in materia di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire le modalità dettagliate con cui gli Stati	***6)*** A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a trasmettere senza ritardo all'OLAF, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altra informazione, altro documento o altro dato in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione***. quando vi sia il provato ragionevole sospetto di coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato transnazionale***. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni verso l'OLAF non è adeguato al fine di combattere le frodi in materia di IVA a livello dell'UE. Pertanto, affinché l'OLAF sia informato dei rischi di frode in materia

membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) ***n. 904/2010***, dovrebbero comunicare all'OLAF eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, di propria iniziativa o su richiesta dell'OLAF.

di IVA a livello dell'UE e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire le modalità dettagliate con cui gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) ***n. 904/2010***, dovrebbero comunicare all'OLAF eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, di propria iniziativa o su richiesta dell'OLAF.

Or. en

Emendamento 20
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a trasmettere senza ritardo all'OLAF, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altra informazione, altro documento o altro dato in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e il flusso di informazioni ***verso l'OLAF*** non è ***adeguato al fine di*** combattere le frodi in materia di IVA a livello ***dell'UE***. Pertanto, affinché l'OLAF sia informato dei rischi di frode in materia di IVA a livello ***dell'UE*** e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire le modalità dettagliate con cui gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) ***n. 904/2010***, dovrebbero comunicare all'OLAF eventuali indicazioni sospette e,	***6)*** A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a trasmettere senza ***indebito*** ritardo all'OLAF, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altra informazione, altro documento o altro dato in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le frodi transfrontaliere in materia di IVA coinvolgono per definizione diversi Stati membri e***, in alcuni casi,*** il flusso di informazioni ***all'OLAF*** non è ***sufficiente per*** combattere le frodi in materia di IVA a livello ***di Unione***. Pertanto, affinché l'OLAF sia informato dei rischi di frode in materia di IVA a livello ***dell'Unione*** e possa adempiere al suo mandato normativo, è necessario stabilire le modalità dettagliate con cui gli Stati membri, nell'ambito della rete Eurofisc di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) ***n. 904/2010***, dovrebbero comunicare

alla fine, informazioni precise sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, di propria iniziativa o su richiesta dell'OLAF.	all'OLAF eventuali indicazioni sospette e, alla fine, informazioni precise sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA, di propria iniziativa o su richiesta dell'OLAF.

Or. en

Emendamento 21
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis) All'EPPO e all'OLAF dovrebbe essere generalmente concesso l'accesso in sola lettura alle informazioni sull'IVA conservate nei sistemi di cui al regolamento (UE) n. 904/2010. L'interrogazione dei dati dovrebbe essere mirata, limitata alle specifiche persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine attiva e rispettare rigorosamente il principio della minimizzazione dei dati.

Or. en

Emendamento 22
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter) Quando utilizza le informazioni sull'IVA cui ha avuto accesso a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 per avviare o condurre un'indagine, l'EPPO o l'OLAF dovrebbero informarne senza indebito ritardo le autorità fiscali e di contrasto competenti degli Stati membri interessati, a condizione che tale notifica non comprometta l'integrità dell'indagine in corso.

Emendamento 23
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di proteggere l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].	***9)*** Al fine di proteggere l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti. ***Inoltre, la Commissione dovrebbe garantire una progettazione che rispetti elevati livelli di protezione dei dati e limitazione delle finalità, migliorando nel contempo l'efficienza operativa, prevista in modo automatizzato, senza indebiti ritardi amministrativi.*** È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].

[9] Regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj**.**

Or. en

Emendamento 24
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Al fine di proteggere l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti. È ***altresì*** opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].	***9)*** Al fine di proteggere l'accesso ai dati personali, solo i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale selezionato dell'EPPO e dell'OLAF, precedentemente autorizzati rispettivamente dall'EPPO e dall'OLAF, dovrebbero accedere alle informazioni sull'IVA per svolgere i loro compiti, sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Al fine di garantire condizioni uniformi per tale accesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i dettagli tecnici e le modalità pratiche, anche per quanto riguarda il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo e l'identificazione degli utenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. ***Questa misura va intesa come un provvedimento immediato; La prossima revisione dell'architettura antifrode offrirà l'occasione per garantire una maggiore coerenza e uniformità.***

[9] Regolamento (UE) ***n. 182/2011*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI:

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj.

Or. en

Emendamento 25
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
*(*10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.	10) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

Or. en

Emendamento 26
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) L'accesso dell'EPPO e dell'OLAF al VIES, al sistema di sorveglianza e al CESOP, nonché a qualsiasi altro sistema e banca dati pertinente, deve consentire l'accesso alle categorie di dati necessarie all'esercizio dei rispettivi mandati, in particolare: informazioni sui numeri di identificazione IVA e sulle operazioni intracomunitarie IVA, informazioni pertinenti sulle importazioni esenti da IVA relative allo sportello unico per le importazioni (IOSS) e alle importazioni in regime doganale 42/63 e informazioni aggregate sui pagamenti. Tale accesso dovrebbe essere concesso all'EPPO e all'OLAF ai fini dell'esercizio delle loro

funzioni a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le esatte categorie di dati a disposizione dell'EPPO e dell'OLAF ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma di tali articoli. I progetti degli atti di esecuzione in oggetto dovrebbero essere trasmessi per conoscenza al Parlamento europeo per consentirgli di esercitare i propri diritti.

Or. en

Emendamento 27
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis) La protezione dei dati deve rimanere una considerazione fondamentale, soprattutto in considerazione del fatto che il regolamento (UE) n. 904/2010 concede, in circostanze specifiche, l'accesso diretto alle banche dati amministrative a fini di contrasto. Pertanto, i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati dovrebbero essere pienamente rispettati. Sono necessarie solide garanzie che garantiscano che l'accesso rimanga limitato alle informazioni necessarie per le indagini su un reato specifico e attribuibili anche a un fascicolo e a un utente.

Or. en

Emendamento 28
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
*(*11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. L'EPPO e l'OLAF dovrebbero essere responsabili dei costi di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull'IVA.	11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. L'EPPO e l'OLAF dovrebbero essere responsabili dei costi di realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull'IVA. ***Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere messe a disposizione dell'EPPO e dell'OLAF risorse finanziarie e umane adeguate e stabili, comprese competenze interne specializzate nelle indagini finanziarie, nell'informatica forense e nell'analisi dei dati. I finanziamenti dell'Unione dovrebbero sostenere lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informatici interoperabili e di strumenti di comunicazione sicuri necessari per una cooperazione efficiente.***

Or. en

Emendamento 29
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. ***L'EPPO e l'OLAF*** dovrebbero essere ***responsabili dei costi di realizzazione e manutenzione delle*** infrastrutture e ***dei*** mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull'IVA.	11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. ***Nel determinare i dettagli tecnici mediante atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe garantire che siano predisposte soluzioni tecniche adeguate per l'accesso da parte dell'OLAF e dell'EPPO, compreso, se del caso, un gateway o un'interfaccia separati, al fine di sostenere il rispetto dei principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati.*** Dovrebbero essere ***messe a disposizione dell'EPPO e dell'OLAF risorse adeguate al fine di istituire e mantenere le*** infrastrutture e ***i*** mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle informazioni sull'IVA.

Or. en

Emendamento 30
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire	11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire

agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. ***L'EPPO e l'OLAF*** dovrebbero ***essere responsabili dei*** costi ***di realizzazione e*** manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti per ***un accesso*** sicuro alle informazioni sull'IVA.	agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. ***Al fine di garantire che i nuovi requisiti tecnici non riducano le capacità investigative dell'EPPO e dell'OLAF, e in linea con i principi della neutralità di bilancio, le autorità di bilancio*** dovrebbero ***fornire finanziamenti adeguati all'EPPO e all'OLAF che rispecchino i*** costi ***aggiuntivi della creazione e della*** manutenzione delle infrastrutture e dei mezzi tecnici pertinenti per ***l'accesso*** sicuro alle informazioni sull'IVA.

Or. en

Emendamento 31
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. L'EPPO e l'OLAF dovrebbero ***essere responsabili dei costi di realizzazione e manutenzione delle*** infrastrutture ***e dei mezzi tecnici pertinenti per un accesso sicuro alle*** informazioni	11) Poiché i sistemi, le infrastrutture e i mezzi tecnici che facilitano lo scambio di informazioni sull'IVA a livello dell'Unione devono essere adattati per consentire un accesso sicuro all'EPPO e all'OLAF, è necessario rinviare l'applicazione delle disposizioni pertinenti al fine di consentire agli Stati membri, alla Commissione, all'EPPO e all'OLAF di effettuare i necessari adeguamenti. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le date in cui il VIES centrale diventerà operativo e il VIES preesistente sarà gradualmente eliminato. ***Al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento,*** l'EPPO e l'OLAF dovrebbero ***ricevere un adeguato sostegno finanziario, tecnico e in termini di risorse***

sull'IVA.	***umane per garantire*** infrastrutture ***sicure, resilienti e affidabili per la condivisione delle*** informazioni sull'IVA.

Or. en

Emendamento 32
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis) Data la natura eccezionale dell'accesso da parte dell'EPPO e dell'OLAF, tale accesso dovrebbe essere limitato alle informazioni necessarie per le indagini su reati specifici, essere tecnicamente controllato per prevenire interrogazioni eccessive o non mirate ed essere pienamente verificabile, anche da parte delle autorità di controllo competenti per l'applicazione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Le misure tecniche e organizzative dovrebbero garantire che ogni accesso sia attribuibile a un'indagine e a un investigatore concreti e che siano predisposte procedure interne di autorizzazione, sorveglianza e garanzie per prevenire gli abusi.

Or. en

Emendamento 33
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	11 bis) Garantire livelli sufficienti di competenze interne all'EPPO e all'OLAF è essenziale per l'uso efficace di sistemi di

	dati avanzati e per la gestione di casi transfrontalieri sempre più complessi. La carenza di competenze specialistiche e di capacità tecniche rischia di compromettere l'efficienza delle indagini e l'uso corretto dei dati disponibili.

Or. en

Emendamento 34
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato ***un*** parere ***in data [..].***	12) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato ***il suo*** parere ***il 7 gennaio 2026***.

Or. en

Emendamento 35
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 quinquies – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'accesso al CESOP è autorizzato ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode a danno dell'IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA.	1. L'accesso al CESOP è autorizzato ***solo*** ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode a danno dell'IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA.

Or. en

Emendamento 36
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 quinquies – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del CESOP nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter**.**;	2. ***In deroga al paragrafo 1,*** l'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del CESOP nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter;

Or. en

Emendamento 37
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 duodecies – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. L'EPPO e l'OLAF ***hanno accesso*** alle informazioni del VIES centrale nel rispetto dei limiti e delle norme di cui ***agli articoli*** 49 bis e 49 ter**.**;	1 bis. L'EPPO e l'OLAF ***accedono*** alle informazioni del VIES centrale ***tramite un'interfaccia centrale sicura che garantisce la riservatezza e*** nel rispetto dei limiti e delle norme di cui ***all'articolo*** 49 bis e 49 ter;

Or. en

Emendamento 38
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 24 duodecies – comma 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter**.**;	1 bis. L'EPPO e l'OLAF hanno accesso alle informazioni del VIES centrale nel rispetto dei limiti e delle norme di cui agli articoli 49 bis e 49 ter;

Or. en

Emendamento 39
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio****,*** per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di ***sospette frodi transfrontaliere*** in materia di IVA ***sulla base di*** informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza.	2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio * per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di ***sospetta frode transfrontaliera*** in materia di IVA ***basata su*** informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza***, a condizione che tale comunicazione sia necessaria e proporzionata, limitata a quanto strettamente pertinente ai fini del mandato dell'EPPO e effettuata nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati***.

Or. en

Emendamento 40
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza.	2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza. ***A tal fine, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc forniscono all'EPPO le informazioni di cui necessita per valutare se esercitare la sua competenza.***

Or. en

Emendamento 41
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione	2 bis. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio*, per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, senza indebito ritardo qualsiasi indicazione

di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento in relazione alle quali l'EPPO potrebbe esercitare la sua competenza.	di sospette frodi transfrontaliere in materia di IVA sulla base di informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento***, limitate alle informazioni specifiche strettamente necessarie,*** in relazione alle quali l'EPPO potrebbe ***valutare se*** esercitare ***o meno*** la sua competenza.

Or. en

Emendamento 42
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 ter. Nel corso di un'indagine o di un'azione penale da parte dell'EPPO e su richiesta di quest'ultima, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO qualsiasi informazione sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento.	2 ter. Nel corso di un'indagine o di un'azione penale da parte dell'EPPO e su richiesta di quest'ultima, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano all'EPPO e conformemente al presente articolo per quanto riguarda gli altri Stati membri, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano all'EPPO qualsiasi informazione ***pertinente*** sulle frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 43
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.	2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato. ***A tal fine, e al fine di rafforzare la capacità dell'Unione di individuare e prevenire le frodi transfrontaliere in materia di IVA, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc forniscono all'OLAF le informazioni di cui necessita per valutare se esercitare la sua competenza.***

Or. en

Emendamento 44
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate	2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate

conformemente al suo mandato.	conformemente al suo mandato***,*** ***assicurando nel contempo una chiara demarcazione delle competenze tra OLAF e EPPO ed evitando la duplicazione di azioni investigative***.

Or. en

Emendamento 45
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.	2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi indicazione di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento***, limitate alle informazioni specifiche strettamente necessarie*** per consentire all'OLAF di ***valutare se*** considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.

Or. en

Emendamento 46
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza ***indugio all'OLAF qualsiasi indicazione*** di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.	2 quater. In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza ***indebito ritardo all'OLAF chiare indicazioni*** di sospetta frode transfrontaliera in materia di IVA sulla base delle informazioni comunicate o raccolte dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.

Or. en

Emendamento 47
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.	In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato***, nel rispetto dei rigorosi requisiti di limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, registrazione e tracciabilità***.

Or. en

Emendamento 48
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.	In conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio** e su richiesta dell'OLAF, i coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc comunicano senza indugio all'OLAF qualsiasi informazione ***pertinente*** su frodi transfrontaliere in materia di IVA comunicata o raccolta dagli Stati membri a norma del presente regolamento per consentire all'OLAF di considerare azioni adeguate conformemente al suo mandato.

Or. en

Emendamento 49
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies bis. Eurofisc stabilisce procedure interne chiare che disciplinano tali trasmissioni, tra cui la conservazione dei registri, canali di comunicazione sicuri, audit periodici e relazioni al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sull'attuazione del presente articolo, al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e il rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 50
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 36 – paragrafo 2 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quinquies bis. L'EPPO e l'OLAF istituiscono meccanismi di cooperazione strutturati, comprese riunioni di coordinamento operativo periodiche e funzioni di collegamento specifiche, al fine di garantire uno scambio di informazioni tempestivo, di evitare la duplicazione degli sforzi e di promuovere la fiducia reciproca nell'esecuzione dei rispettivi mandati.

Or. en

Emendamento 51
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:	1. Fatto salvo l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/1939, le autorità competenti degli Stati membri concedono all'EPPO un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni***, nei limiti di quanto strettamente necessario e proporzionato ai fini del suo mandato***:

Or. en

Emendamento 52
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualsiasi accesso concesso a norma del paragrafo 1 è strettamente proporzionato ed esclusivamente limitato alle indagini o alle azioni azioni penali attive in relazione a reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939. Al fine di salvaguardare i principi di protezione dei dati, l'architettura e i protocolli operativi del sistema limitano specificamente le interrogazioni a singoli fascicoli documentati, vietando così espressamente qualsiasi forma di estrazione di dati a fini speculativi o di ricerca generalizzata.

Or. en

Emendamento 53
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tale accesso non consente l'estrazione di dati in blocco, il monitoraggio generalizzato o la profilazione automatica non collegati a una specifica indagine amministrativa.

Or. en

Emendamento 54

Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concepito e gestito in modo da fornire all'EPPO l'accesso mirato e specifico al caso di cui necessita per supportare l'indagine e il perseguimento di reati conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939.

Or. en

Emendamento 55
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è soggetto a misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine o un'azione penale specifica e a un utente autorizzato identificato. Tale accesso è registrato in modo da consentire un'efficace verifica ex post.

Or. en

Emendamento 56
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale autorizzato dall'ufficio centrale dell'EPPO che sono in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;	a) ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati e al personale autorizzato dall'ufficio centrale dell'EPPO che sono in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo***, subordinatamente a un previo nulla osta di sicurezza, a una limitazione dell'accesso in base al ruolo e a un obbligo di formazione in materia di diritti fondamentali e protezione dei dati***;

Or. en

Emendamento 57
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc**.**	c) sotto la supervisione dei funzionari di collegamento di Eurofisc ***e subordinatamente a un controllo indipendente in materia di protezione dei dati, conformemente al regolamento (UE) 2018/1725;***

Or. en

Emendamento 58
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tale accesso centralizzato è un accesso**,** attraverso un punto di ingresso unico**,** a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.	3. Tale accesso centralizzato è un accesso attraverso un punto di ingresso unico a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri***, con la garanzia della piena tracciabilità, della registrazione di tutte le ricerche e di meccanismi di verifica ex post***.

Or. en

Emendamento 59
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'EPPO predispone garanzie organizzative interne volte a prevenire ricerche ingiustificate o sproporzionate, tra cui procedure di autorizzazione interne e adeguati meccanismi di controllo. Tali garanzie possono includere procedure di autorizzazione interne analoghe a quelle stabilite per l'accesso a determinati sistemi di informazione dell'Unione, compresi il VIS e l'Eurodac.

Or. en

Emendamento 60
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate;	(a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate***, nonché i meccanismi di prevenzione contro le ricerche non mirate***;

Or. en

Emendamento 61
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo;	(b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo***, con la garanzia che ciascun accesso sia automaticamente attribuibile a un'indagine o un'azione penale specifica e a un utente autorizzato, sulla base di registrazioni complete che consentano un'efficace verifica ex post***;

Or. en

Emendamento 62
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.	Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento. ***Il Parlamento europeo è pienamente informato dell'elaborazione di tali atti di esecuzione.***

Or. en

Emendamento 63
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'EPPO.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 64
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a	***soppresso***

carico dell'EPPO.

Or. en

Emendamento 65
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'EPPO.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 66
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Tutti gli utenti sono vincolati dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento. Le procedure di scambio di informazioni e l'accesso ai dati devono avvenire nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 67
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità competenti degli Stati membri concedono all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni:	1. Le autorità competenti degli Stati membri concedono all'OLAF un accesso centralizzato, per ricerche mirate, alle seguenti informazioni***, nei limiti di quanto strettamente necessario e proporzionato ai fini dell'esercizio del suo mandato***:

Or. en

Emendamento 68
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tale accesso non consente l'estrazione di dati in blocco, il monitoraggio generalizzato o la profilazione automatica non collegati a una specifica indagine amministrativa.

Or. en

Emendamento 69
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 49 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è concepito e gestito in modo da fornire all'OLAF l'accesso mirato e specifico all'indagine di cui necessita per avviare e svolgere indagini a sostegno dell'individuazione e della prevenzione delle frodi transfrontaliere in materia di IVA, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Or. en

Emendamento 70
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 è soggetto a misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscono che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine specifica e a un utente autorizzato identificato. Tale accesso è registrato in modo da consentire un'efficace verifica ex post.

Or. en

Emendamento 71
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) al personale autorizzato dall'OLAF in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;	a) al personale autorizzato dall'OLAF in possesso di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che consentono un accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo***, subordinatamente a una limitazione dell'accesso in base al ruolo, a un previo nulla osta di sicurezza e a un obbligo di formazione in materia di protezione dei dati***;

Or. en

Emendamento 72
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Tale accesso centralizzato è un accesso**,** attraverso un punto di ingresso unico**,** a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri.	3. Tale accesso centralizzato è un accesso attraverso un punto di ingresso unico a tutte le informazioni relative a un'indagine, anche se tali informazioni riguardano più Stati membri***, con la garanzia della piena tracciabilità, della registrazione di tutte le ricerche e di meccanismi di verifica ex post***.

Or. en

Emendamento 73
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'OLAF predispone garanzie organizzative interne volte a prevenire ricerche ingiustificate o sproporzionate, tra cui procedure di autorizzazione interne e adeguati meccanismi di controllo. Tali garanzie possono includere procedure di autorizzazione interne analoghe a quelle stabilite per l'accesso a determinati sistemi di informazione dell'Unione, compresi il VIS e l'Eurodac.

Or. en

Emendamento 74
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate;	(a) i dettagli tecnici relativi all'accesso centralizzato alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso l'elenco delle categorie di dati, con cui possono essere effettuate le ricerche mirate***, nonché i meccanismi di prevenzione contro le ricerche non mirate***;

Or. en

Emendamento 75
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) le ***modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo*** degli ***utenti, per identificare gli*** utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo;	(b) le ***misure tecniche di protezione dei dati che riducono il rischio di accessi non autorizzati, ricerche non mirate o abusi, compresa l'identificazione*** degli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo***, i profili degli utenti, i controlli degli accessi e i meccanismi che garantiscono l'attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine e a un utente concreti***;

Or. en

Emendamento 76
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo;	(b) le modalità pratiche, compresi il meccanismo di controllo dell'accesso e il profilo degli utenti, per identificare gli utenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), del presente articolo***, con la garanzia che ciascun accesso sia attribuibile a un'indagine o un'azione penale specifica e a un utente autorizzato, sulla base di registrazioni complete che consentano un'efficace verifica ex post***;

Or. en

Emendamento 77
Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) le modalità pratiche ***della supervisione da parte dei funzionari di collegamento di Eurofisc***.	***c) i requisiti della registrazione di audit, compresa l'attribuzione di ogni accesso a un fascicolo di indagine e a un utente concreti, e*** le modalità pratiche ***per accedervi***.

Or. en

Emendamento 78
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.	Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento. ***Il Parlamento europeo è pienamente informato dell'elaborazione di tali atti di esecuzione.***

Or. en

Emendamento 79
Carla Tavares, Niels Fuglsang, Francisco Assis, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Bruno Gonçalves, César Luena

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'OLAF..	***soppresso***

Or. en

Emendamento 80
Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'OLAF..	***soppresso***

Or. en

Emendamento 81
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'OLAF..	***soppresso***

Or. en

Emendamento 82
Ľudovít Ódor, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 49 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi di realizzazione, esercizio e manutenzione dell'infrastruttura e dei mezzi tecnici che consentono l'accesso sicuro alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico dell'OLAF..	***soppresso***

Or. en

Emendamento 83
Roberts Zīle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Tutti i costi finanziari o le spese tecniche derivanti dall'adeguamento dei sistemi informatici nazionali o dalla fornitura dell'infrastruttura sicura necessaria per concedere all'EPPO e all'OLAF l'accesso a norma del presente regolamento sono interamente a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Gli Stati membri non sostengono alcun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo.

Or. en

Emendamento 84
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I sistemi che consentono l'accesso centralizzato di cui al paragrafo 1 sono concepiti in modo da garantire la piena interoperabilità con i sistemi utilizzati dagli organismi competenti dell'Unione, al fine di agevolare uno scambio di informazioni efficiente e sicuro e ridurre gli oneri amministrativi.

Or. en

Emendamento 85
Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (UE) n. 904/2010
Articolo 49 ter – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. La Commissione valuta, in stretta collaborazione con l'EPPO e l'OLAF, la necessità di ulteriori finanziamenti dell'Unione a sostegno dello sviluppo di sistemi informatici interoperabili, strumenti digitali e personale specializzato.

Or. en